



Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10085/2015

Oggi **13 marzo 2018**, è presente l'Avv.to De Benedetto Carmine per gli opposenti e a il quale integralmente si riporta all'ordinanza di revoca e modifica dell'ordinanza istruttoria e chiede che il Giudice le voglia accogliere per come formulate.

E' presente altresì l'Av.to _____ zi per delega dell' _____) la quale si riporta ai propri atti e difese di causa e contesta le avverse richieste in quanto la fideiussione omnibus va qualificata come contratto autonomo di garanzia e come tale il fideiussore non può opporre eccezioni relative al rapporto fondamentale.

Chiede la revoca dell'ordinanza nella parte in cui ha ammesso la CTU per mancanza di documenti al cui deposito erano onerati gli opposenti; in subordine insiste per il conferimento del mandato per come formulato dal Giudice nell'ordinanza istruttoria.

Evidenzia altresì nella sua produzione manca la produzione relativa all'opposizione che conteneva i contratti tra le parti.

L'Avv.to De Benedetto insiste per l'ammissione della CTU anche sulla verifica dell'anatocismo in considerazione della recente decisione n. 371/18 della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito che il garante autonomo può sollevare le eccezioni di nullità del contratto fondamentale quando in contrasto con norme imperative.

E' presente per la pratica forense la Dott. _____

Il GU si ritira in camera di consiglio.

Il GU all'esito della camera di consiglio,

visti i rilievi mossi da parte opponente alla formulazione del quesito adottato dal Giudice precedente titolare del ruolo;

rilevato di condividerlo sotto tutti i profili, salva la opportunità di includere la verifica dell'applicazione dei interessi anatocistici al conto corrente di cui era titolare il debitore principale in forza del recente arresto della Suprema Corte di Cassazione citato dalla parte opponente (sentenza n. 371/18) che – a prescindere dalla qualificazione del contratto tra le parti – assume che *“Il garante autonomo di un rapporto di conto corrente è legittimato a sollevare nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica allorquando essa non si fondi su di un uso normativo. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità delle clausole anatocistiche può essere rilevata d'ufficio anche in fase di gravame”*

DISPONE

Ad integrazione dell'ordinanza del 10.10.17 l'ulteriore seguente quesito :

- *“Escluda il CTU la capitalizzazione degli interessi per l’intera durata del rapporto, ove non risultino rispettate le prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000;*
- *Verifichi se, dopo l’1.1.2014, la banca abbia continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ed in caso di positivo riscontro di tale verifica, dica di quanto si riduca il saldo dei rapporti ove si ritenga illegittimo, alla luce della formulazione dell’art. 120 TUB come novellato dalla legge di stabilità per il 2014, l’anatocismo. Predisponga un conteggio alternativo, che includa la capitalizzazione in relazione al periodo post gennaio 2014, sul presupposto di una non immediata operatività della richiamata modifica dell’art. 120 TUB” e*

RINVIA

Nuovamente per il conferimento dell’incarico al Dott. Giovanni Ossani all’udienza del 20.04.18 ore 10,30.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente verbale al Dott. Giovanni Ossani.

Il Giudice
dott. Maria Carolina De Falco

IL CASO.it